

Camera dei Deputati

**Legislatura 19  
ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/03246**  
presentata da **COSTA SERGIO** il **30/07/2024** nella seduta numero **336**

Stato iter : **IN CORSO**

| <b>COFIRMATARIO</b>   | <b>GRUPPO</b>      | <b>DATA FIRMA</b> |
|-----------------------|--------------------|-------------------|
| CARAMIELLO ALESSANDRO | MOVIMENTO 5 STELLE | 30/07/2024        |
| BARZOTTI VALENTINA    | MOVIMENTO 5 STELLE | 30/07/2024        |
| FONTANA ILARIA        | MOVIMENTO 5 STELLE | 30/07/2024        |
| L'ABBATE PATTY        | MOVIMENTO 5 STELLE | 30/07/2024        |
| MORFINO DANIELA       | MOVIMENTO 5 STELLE | 30/07/2024        |
| CHERCHI SUSANNA       | MOVIMENTO 5 STELLE | 30/07/2024        |

Ministero destinatario :

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA  
AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE**

Attuale Delegato a rispondere :

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA** , data delega **30/07/2024**

**TESTO ATTO**

**Atto Camera**

**Interrogazione a risposta scritta 4-03246**

presentato da

**COSTA Sergio**

testo di

**Martedì 30 luglio 2024, seduta n. 336**

SERGIO COSTA, CARAMIELLO, BARZOTTI, ILARIA FONTANA, L'ABBATE, MORFINO e CHERCHI. — **Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie.** — Per sapere – premesso che:

la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 (direttiva Uccelli), ha come oggetto «la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri»;

ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva Uccelli «Per quanto riguarda la caccia, la cattura o l'uccisione di uccelli nel quadro della presente direttiva, gli Stati membri vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto o metodo di cattura o di uccisione in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie, in particolare quelli elencati all'allegato IV, lettera a)». L'allegato IV, lettera a), della Direttiva Uccelli sancisce, tra gli altri, il divieto di usare come metodo venatorio «uccelli vivi accecati o mutilati impiegati come richiamo»;

ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che recepisce la Direttiva Uccelli, «l'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell'allegato IV alla direttiva»;

l'allegato F, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, integrando il recepimento della direttiva Uccelli, estende la stessa tutela anche a mammiferi e pesci;

ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto in questione, la competenza nell'adozione delle misure «idonee a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario» è regionale;

l'articolo 9 della nostra Costituzione dispone che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali;

l'articolo 8, comma 1, lettera b) della legge regionale Lombardia 23 luglio 2024, n. 11, modificante la legge regionale n. 26 del 1993, prevede la liceità dell'uso di uccelli vivi, prima feriti poi curati, come richiamo;

appare evidente, dunque, il contrasto tra tale previsione normativa e quanto disposto dalla disciplina nazionale ed europea, tanto da far ipotizzare anche la possibile apertura di una nuova procedura di infrazione UE, per la quale non pagherà solo la regione Lombardia ma tutto il Paese;

nella stessa legge regionale, si dispone anche che «il maneggio del richiamo vivo per le operazioni di accertamento deve essere effettuato da un medico veterinario dipendente dal

dipartimento di medicina veterinaria dell'ATS territorialmente competente», riducendo di fatto lo spazio di manovra per i controlli delle forze dell'ordine;

il menzionato articolo 8, si inserisce nel quadro di una serie di emendamenti sul tema dell'attività venatoria generalmente elaborati e firmati dai consiglieri Bravo e Massardi;

preme, agli interroganti ricordare che Carlo Bravo, attuale vice presidente della Commissione Agricoltura, della regione Lombardia è stato protagonista negli ultimi mesi di diversi episodi di cosiddetta «caccia irregolare», che hanno comportato anche denunce e condanne; appare pertanto singolare che l'autore di reati contro il patrimonio indisponibile dello Stato proponga modifiche normative finalizzate ad ottenere la non punibilità per gli illeciti commessi –:

quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda assumere il Governo al fine di garantire il pieno e corretto recepimento della direttiva Uccelli, anche attraverso la previsione di divieti riguardanti le pratiche venatorie non sostenibili;

se il Governo non intenda valutare la sussistenza dei presupposti per l'impugnazione di alcuni articoli della legge regionale Lombardia 23 luglio 2024, n. 11, in rapporto alle disposizioni costituzionali, nazionali ed europee – anche in relazione ad una possibile procedura di infrazione – in materia di attività venatoria e tutela delle specie.

(4-03246)